

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2017-3704 del 13/07/2017
Oggetto	pratica n. MO17A0009. Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Tiepido ex art. 36, Regolamento Regionale 41/2001 Comune di Maranello.
Proposta	n. PDET-AMB-2017-3787 del 12/07/2017
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	GIOVANNI ROMPIANESI

Questo giorno tredici LUGLIO 2017 presso la sede di Via Giardini 474/c - 41124 Modena, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Modena, GIOVANNI ROMPIANESI, determina quanto segue.

OGGETTO: pratica n. M017A0009 - Concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Tiepido ex art. 36, Regolamento Regionale 41/2001 - Comune di Maranello.

Premesso che la L.R. n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", assegna le funzioni amministrative in materia di concessioni del demanio idrico all'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia (ARPAE);

Preso atto che:

- il Comune di Maranello, ha presentato il 27/2/2017, protocollo n. 3533 stessa data, istanza di rinnovo di concessione di derivazione di acqua pubblica superficiale dal Torrente Tiepido in comune di Maranello, per un quantitativo max di l/s **2,00** e di mc/anno **3.456,00**;

- però, dato che la suddetta domanda non è stata presentata nei termini previsti, la richiesta è stata istruita come nuova concessione ai sensi dell'art. 27, comma 7, Regolamento Regionale 41/2001;

Dato atto:

- che l'opera di presa è mobile, che l'uso attuato è irriguo, che il quantitativo prelevato è uguale a 2,00 litri/secondo, che la derivazione non ricade in zona tutelata, l'iter istruttorio ha seguito la procedura semplificata, di cui all'art. 36 del R.R. n. 41/2001;

- che nel termine di 90 gg dalla richiesta di parere ai sensi dell'art. 9, R.R. 41/2001, in data 10/4/2017, prot. 6860, ricevuto in pari data, l'Autorità di Bacino del Fiume Po non lo ha reso, pertanto si considera positivamente acquisito ai sensi della L. 241/90, art. 17 bis, comma 3;

- in ogni caso, è già stato rilasciato un parere positivo per lo stesso prelievo dell'Autorità di Bacino nell'ambito della precedente concessione, pertanto si adotteranno le prescrizioni standard dell'Autorità rilasciate in casi similari;

Verificato che:

- nel procedimento istruttorio non sono emerse condizioni riconducibili alle cause di diniego di cui all'art. 22 del RR 41/2001;

- ai fini della determinazione del corrispettivo dovuto quale canone annuo, ai sensi della citata LR 3/99, la destinazione d'uso della richiesta concessione, rientra nell'uso irriguo di cui all'art. 152, comma 1;

- l'importo dei canoni, vista la portata d'esercizio della derivazione per la tipologia di appartenenza, corrisponde al minimo previsto, da versare in unica soluzione;

- è stato predisposto il disciplinare di concessione che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della derivazione di acqua pubblica superficiale;

- che il Richiedente, ha dimostrato di aver versato, ai sensi dell'art. 153 della L.R. n. 3/99, l'importo dovuto per le spese relative all'espletamento dell'istruttoria della domanda di concessione in oggetto;

Verificato inoltre che, ai sensi del Piano di Gestione del Distretto Idrografico dei Fiume Po/Direttiva Derivazioni:

- la qualità delle acque del corpo idrico utilizzato è "scarso" dal punto di vista ecologico e "buono" dal punto di vista chimico;

- l'obiettivo previsto è di portare lo stato ecologico del corpo idrico da "scarso" a "buono" entro il 2027;

- il tratto fluviale di riferimento non è in stato di stress idrico;

- il quantitativo da derivare, anche se dissipativo, è esiguo, tale da non comportare problemi, come singolo prelievo, al corso d'acqua;

- l'impatto cumulato dei prelievi in quel corpo idrico è da considerarsi "lieve", tenuto conto del fatto che il prelievo istantaneo dei prelievi richiesti e concessionati è ben inferiore al 25% della portata naturalizzata Q_n (14,8 l/sec. su 440 l/sec. di Q_n);

- la quantità derivata è del tutto congrua rispetto alle coltivazioni praticate ai sensi della DGR 1415/2016;

- pertanto il prelievo ricade nella categoria "attrazione" ed è autorizzabile, fino, eventualmente, al primo step di verifica da effettuarsi nel 2021;

Atteso, che lo stesso, ai sensi dell'art. 8 della L.R. n. 2 del 30/04/2015, è tenuto:

- a costituire, apposito deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione nella misura stabilita dalle norme regionali vigenti pari a €. 250,00;

- a corrispondere in un'unica soluzione gli importi dovuti per tutta la durata della concessione all'atto della sottoscrizione del disciplinare;

Ritenuto, pertanto che:

- sulla base dell'istruttoria esperita, che non ha evidenziato motivi ostativi di pubblico interesse, quanto richiesto può essere concesso;

- che la concessione, a norma dell'art. 36, del RR 41/2001 e della DGR n. 787/2014, possa essere rilasciata per la durata di cinque anni solari dalla data di adozione della presente determinazione, sotto l'osservanza delle condizioni contenute nei pareri espressi nonché delle prescrizioni e limitazioni indicate nel disciplinare, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Viste le seguenti disposizioni di legge in materia di concessioni d'acqua pubblica:

- il T.U. n. 1775/1933 e s.m.i.;
- la L.R. 3/1999 e s.m.i.;
- la L.R. 9/1999 e s.m.i.;
- il R.R. n. 41/2001
- il D. Lgs. 387/2003;
- la L.R. 14 aprile 2004 n. 7 e s. m. i.;
- il Piano di Tutela delle Acque dell'Emilia Romagna, approvato con Deliberazione dell'Assemblea Legislativa n. 40/2005;
- il D. Lgs n. 152/2006 e s. m. e i.;
- la D.G.R. n. 1793/2008;
- il D. Lgs. n. 1019/2010;
- il D. Lgs. n. 38/2011;

- la D.G.R. n. 65/2015;
- la L.R. n. 2/2015 e s. m. e i.;
- le D.G.R. n. 1782/2015 e n. 2067/2015;
- le deliberazioni dell'AdBPo n. 7/2015 e n. 8/2015;
- le DGR n. 1415/2016, n. 1792/2016, n. 2254/2016;

D E T E R M I N A

per i motivi indicati in premessa:

a) di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, al Comune di Maranello, C.F. 00262700362, la concessione a derivare acqua pubblica superficiale dal Torrente Tiepido, in comune di Maranello, per uso irriguo con una portata massima pari a **litri/sec. 2,00** e per un quantitativo non superiore a **mc/anno 3.456,00**;

b) di approvare il disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione, quale copia conforme dell'originale cartaceo conservato agli atti del Servizio concedente, sottoscritto per accettazione dal concessionario, in cui sono contenuti gli obblighi e le condizioni da rispettare, nonché la descrizione e le caratteristiche tecniche dell'opera di presa;

c) di dare atto che, secondo quanto previsto dal D. Lgs. n. 33 del 14/3/2013, il presente provvedimento è soggetto agli obblighi di pubblicazione ivi contemplati;

d) di stabilire che la concessione è valida **fino al 31/12/2021**;

e) di dare atto che il concessionario è tenuto al versamento:

- di un deposito cauzionale a garanzia degli obblighi e condizioni della concessione, nella misura indicata nel disciplinare allegato;

- in un'unica soluzione all'atto della sottoscrizione del disciplinare, degli importi dei canoni previsti per tutta la durata della concessione come indicato nel disciplinare parte integrante del presente provvedimento;

f) di dare atto che le somme versate saranno introitate nei seguenti capitoli parte Entrate del Bilancio della Regione

Emilia Romagna:

- Capitolo n. 04315 per i canoni annuali;
- Capitolo n. 07060 per il deposito cauzionale;
- Capitolo n. 04615 per le spese d'istruttoria;

g) di provvedere alla notifica del presente atto nei termini di legge, fatto salvo quanto disposto al punto precedente.

E' possibile ricorrere avverso il presente provvedimento ai sensi degli artt. 143 e 144 del T.U. n. 1775/1933, entro 60 gg, secondo le rispettive competenze, al Tribunale delle Acque Territoriale o al Tribunale Superiore delle Acque Pubbliche.

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DELLA STRUTTURA AUTORIZZAZIONI
e CONCESSIONI ARPAE DI MODENA

Dott. Giovanni Rompianesi

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.